

Codice A1508A

D.D. 6 dicembre 2016, n. 896

**Fondazione "Fondazione Casa di Riposo di Gattinara", con sede nel Comune di Gattinara (VC). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.**

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Gattinara (VC), trae le sue origini dalla disposizione testamentaria del Signor Achille Scribante fu Giuseppe di Gattinara - registrato con verbale dell'11 febbraio 1922, rogato Facciotti - e fu eretta in Ente Morale, sotto amministrazione autonoma, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1949.

L'art. 2 dello statuto vigente, anch'esso approvato con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 1949, prevede che scopo dell'I.P.A.B. sia *"provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza di poveri d'ambo i sessi inabili al lavoro proficuo (...)"*.

Con istanza datata 30/11/2016 il Presidente dell'I.P.A.B. richiedeva, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 28/11/2016, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto comprensivo dell'Allegato A) parte integrante dello stesso e la variazione della denominazione da "Casa di Riposo" a "Fondazione Casa di Riposo di Gattinara".

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica di ispirazione religiosa dell'I.P.A.B. ed, altresì, dalla necessità di dotare l'istituzione di uno statuto più conforme alla legislazione vigente, vista la sua datata approvazione, ed alla mutata natura giuridica.

L'I.P.A.B. può essere individuata quale istituzione di ispirazione religiosa, ai sensi di quanto previsto all'art. 2, lett. c1 e c2 della L.R. n. 10 del 19/03/1991 e s.m.i..

L'appartenenza a detta categoria è desumibile dai seguenti elementi:

- l'attività istituzionale attualmente svolta dall'I.P.A.B. "Casa di Riposo" persegue indirizzi religiosi, come emerge dalla relazione sull'attività, allegata alla suddetta istanza di privatizzazione, in ciò soddisfacendo ai requisiti previsti alla lett. c1 della citata normativa regionale.  
Tale relazione, in particolare, attesta l'esistenza, dall'origine dell'I.P.A.B. sino al 2013, di una collaborazione tra la stessa e le suore "Figlie di Maria Ausiliatrice", nonché tuttora una forte collaborazione con la Parrocchia San Pietro Apostolo di Gattinara e con associazioni che ispirano il proprio operato a principi religiosi, quali, ad es., AVULSS sede di Gattinara e San Vincenzo sede di Gattinara;
- l'I.P.A.B. risulta collegata ad una confessione religiosa attraverso la collaborazione di personale religioso, quale modo qualificante di gestione del servizio, come emerge dalla convenzione del 12/02/2016, allegata alla suddetta istanza di privatizzazione, siglata tra la stessa e la Parrocchia San Pietro Apostolo di Gattinara, in ciò soddisfacendo ai requisiti previsti alla lett. c2 della citata normativa regionale.

Dato atto che, dalla documentazione agli atti di questo Settore, risulta che l'I.P.A.B. svolge regolarmente la propria attività, della quale è stato fornito il conto consuntivo relativo all'esercizio

finanziario 2015, come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 07/09/2016.

Ritenute pertanto realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste dall'art. 2, lett. c) della L.R. n. 10 del 19/03/1991 e s.m.i., per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

#### IL DIRETTORE

Visto il D. lgs. n.165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

#### *determina*

di riconoscere l' idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Fondazione Casa di Riposo di Gattinara", con sede nel Comune di Gattinara (VC), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La cessione sotto qualunque forma di beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, dovrà essere comunicata alla Regione Piemonte.

Dall'iscrizione si applicano a tale fondazione le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al

Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010

IL DIRETTORE REGIONALE  
DOTT. GIANFRANCO BORDONE